SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 628)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1964

Modifiche all'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza

Onorevoli Senatori. — L'articolo 4 della legge 1939, n. 1815, regola la costituzione e il funzionamento degli studi privati di consulenza e di assistenza nelle materie che formano oggetto delle libere professioni; in particolare l'attività svolta per la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle Aziende in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale da parte di persone non legate da rapporti di impiego con le aziende stesse.

Sono passati ormai venticinque anni e sembra *abnorme* che una categoria professionale, assai numerosa, debba essere alla mercè di un provvedimento amministrativo che rende estremamente fragile la base su cui poggia.

I professionisti della assistenza e consulenza in materia di lavoro assistenza e previdenza, collaborano con le aziende e i privati nell'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti, delle circolari chiarificatrici.

È necessaria pertanto una particolare specifica competenza derivante da un lungo tirocinio. L'articolo 4 della legge 1939 n. 1815 sottopone l'esercizio della professione all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. È ovvio che l'autorizzazione essendo amministrativa è provvedimento revocabile e non garantisce l'avvenire dei componenti di questa grande famiglia composta da oltre tredicimila unità professionali.

Il regolamento di attuazione della legge 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, numero 921, precisa che l'autorizzazione è rilasciata su valutazione discrezionale del competente Ispettorato del lavoro per coloro che intendono esercitare la consulenza nella circoscrizione delllo stesso Ispettorato e del Ministero del lavoro negli altri casi.

Sottopone poi l'autorizzazione ad altre condizioni come il possesso del titolo di scuola media superiore. Si impone che questa categoria di tecnici specializzati debba avere tranquillità nell'esercizio della propria attività, per questo proponiamo il seguente disegno di legge.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati all'Azienda stessa da rapporto di impiego se non muniti di apposito certificato di abilitazione professionale, rilasciato da un Ispettorato del lavoro a seguito di esame da sostenere avanti apposita Commissione, secondo il programma e norme che saranno fissate con il regolamento.

Art. 2.

Il Consulente del lavoro, munito dell'apposito certificato di abilitazione, può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 3.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate, ad ogni effetto, al certificato di abilitazione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Il rilascio del certificato di abilitazione è subordinato al versamento di una tassa per concessioni governative, secondo quanto verrà stabilito con apposito regolamento di esecuzione.

Art. 5.

Il certificato di abilitazione non può essere revocato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.